

N. 02133/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03058/2014 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3058 del 2014, proposto da:

Comune di **Lecco**, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Locati, con domicilio eletto presso Antonella Giglio in Roma, via Antonio Gramsci 14;

contro

Giovanni Candino, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Principessa Clotilde 2;

per la riforma

dell' [ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I, n. 169/2014](#), resa tra le parti, concernente ordinanza di disciplina dell'orario massimo di attivazione di apparecchi e congegni automatici da gioco presenti nei locali autorizzati

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanni Candino;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Antonella Giglio, su di Locati e Clarizia, su delega di Celotto;

Considerato che l'ordinanza sindacale impugnata richiama un titolo di competenza attribuito all'autorità emanante (art. 50, comma 7, t.u.e.l.), ed un precedente di questa Sezione in termini (ordinanza 15 luglio 2013, n. 2412) e che tanto appare sufficiente, ad un cognizione sommaria propria di questa fase, al fine di ritenere legittimo l'atto impugnato;

ritenuto inoltre che il pericolo di pregiudizio derivante dalla previsione di un orario massimo di apertura non appaia sufficientemente comprovato;

ritenuto infine che la delicatezza delle questioni controverse giustifichi la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3058/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)